

DETRAZIONI D'IMPOSTA

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. N. 600/1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui viene resa.
In caso di variazioni dovrà essere ricompilata da parte del lavoratore e riconsegnata al sostituto d'imposta (azienda).

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritto/a				Cittadinanza		
Nato/a a		Prov	Data di nascita	Codice fiscale		
Residente				Alle dipendenze della ditta		
Stato civile:	☐ celibe/nubile	☐ coniugato/a	☐ separato/a legalmente	☐ divorziato/a	☐ vedovo/a	☐

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

COMUNE RESIDENZA AL 01/01/ :

A) DETRAZIONI ART.13 DEL TUIR - lavoro dipendente e assimilati / altri redditi

(barrare una delle quattro caselle)

- ☐ di richiedere l'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati con adeguamento dell'eventuale misura minima rapportata al periodo di lavoro.
- ☐ di richiedere l'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati con determinazione dell'eventuale misura minima intera anche se il rapporto è di durata inferiore all'anno.
- ☐ di richiedere l'applicazione delle detrazioni per altri redditi (dipendenti SSN, esercenti funzioni pubbliche, rendite vitalizie, lav. autonomo,...).
- ☐ di NON richiedere l'applicazione delle detrazioni.

B) SITUAZIONE REDDITUALE

da compilare se durante l'anno si percepiscono o sono stati percepiti altri redditi.

In caso di cessazione e successiva riassunzione presso una nuova azienda, vedi Avvertenze di compilazione.

di disporre in via presuntiva di altri redditi per l'anno _____ pari a _____ Euro, che il sostituto d'imposta utilizzerà per stabilire la misura del reddito complessivo (RC) per il calcolo delle detrazioni da applicare, dell'importo annuo del trattamento integrativo di cui all'art.1 del D.L. 3/2020 e per verificare il requisito del reddito complessivo inferiore a 20.000,00 euro per il calcolo della somma integrativa di cui all'art.1, c.4, L. 207/2024;

C) ALTRE OPZIONI

- ☐ di richiedere l'applicazione dell'aliquota IRPEF fissa pari a _____ % (vedi Avvertenze di compilazione)
- ☐ di avere diritto alle riduzioni fiscali eventualmente previste dalla normativa vigente a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 3 L. 104/1992

D) TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.1 DL 3/2020

Premesso che il trattamento integrativo spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati non superiori a 15.000 euro, o per redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, a determinate condizioni (vedi Avvertenze di compilazione)

► in assenza di indicazioni, pertanto, il Datore di Lavoro riconosce la somma spettante laddove soddisfatti requisiti previsti

- ☐ di richiedere la NON applicazione del trattamento integrativo
- ☐ di richiedere l'applicazione del trattamento integrativo solo al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno ovvero a cessazione.
- ☐ di richiedere l'applicazione del trattamento integrativo pur avendo richiesto la NON applicazione delle detrazioni art.13 TUIR
- ☐ di richiedere l'applicazione del trattamento integrativo solo al momento dell'effettuazione del conguaglio di fine anno ovvero a cessazione pur avendo richiesto la NON applicazione delle detrazioni art.13 TUIR
- ☐ di richiedere l'applicazione del trattamento integrativo anche in presenza di detrazioni art.13 TUIR pari o superiori all'imposta lorda, salvo ricalcolo con conguaglio di fine anno o a cessazione.

E) SOMMA INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART.1 c.4 L. 207/2024

Premesso che la "somma integrativa" spetta ai titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo nel periodo d'imposta 2025 inferiore a 20.000,00 euro (vedi Avvertenze di compilazione) e che l'articolo 1 c. 7 L. 207/2024 prevede che la "somma integrativa" sia riconosciuta in via automatica dal Datore di Lavoro, similmente rapportando il reddito di lavoro dipendente all'intero anno e verificando in sede di conguaglio la sussistenza dei requisiti

► in assenza di indicazioni, pertanto, il Datore di Lavoro riconosce la somma spettante laddove soddisfatti requisiti previsti

- ☐ di richiedere la NON applicazione della somma integrativa per l'anno 2025
- ☐ di richiedere l'applicazione della somma integrativa per l'anno 2025 solo al momento dell'effettuazione del conguaglio di fine anno ovvero a cessazione

F) ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI ALL'ART.1 c.6 L. 207/2024

Premesso che l'ulteriore detrazione spetta ai titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo nel periodo d'imposta 2025 superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000 euro (vedi Avvertenze di compilazione) e che l'articolo 1 c. 6 L. 207/2024 prevede che l'ulteriore detrazione sia riconosciuta in via automatica dal Datore di Lavoro all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la sussistenza dei requisiti

► in assenza di indicazioni, pertanto, il Datore di Lavoro riconosce la somma spettante laddove soddisfatti requisiti previsti

- ☐ di richiedere la NON applicazione dell'ulteriore detrazione per l'anno 2025
- ☐ di richiedere l'applicazione dell'ulteriore detrazione per l'anno 2025 solo al momento dell'effettuazione del conguaglio di fine anno ovvero a cessazione

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione dichiarata.

Data _____ Firma del dichiarante _____

G) DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (art. 12 TUIR)

Il sottoscritto dichiara di avere diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per i seguenti soggetti:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA'	DETR. 50%	DETR. 100%	NON A CARICO

Dichiara che i soggetti sopra indicati sono fiscalmente a proprio carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione dichiarata.
Per altri familiari a carico: Sono da considerare altri familiari a carico solo gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e che convivono con il contribuente.

DICHIARA INOLTRE

☐ Di non essere titolare di pensione
☐ Di essere titolare di pensione n. _____ quota da trattenere di euro _____ per giorno ed euro _____ su tredicesima mensilità (allegare documentazione utile ai fini della trattenuta giornaliera della pensione)

Data _____ Firma del dichiarante _____

Le detrazioni per familiari non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

L'indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti a carico (coniuge, figli e altri soggetti) è condizione necessaria al fine del riconoscimento delle corrispondenti detrazioni, così come stabilito dall'art. 23 comma 2 lett. A) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Le detrazioni per figlio a carico competono dal mese di compimento di 21 anni e fino al compimento di 30 anni, nonché per ciascun figlio di età superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992, a prescindere dalla convivenza con questo o con i genitori.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito è aumentato a euro 4.000,00.

I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in assenza della convivenza economica.

Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno.

Il criterio dell'attribuzione in eguale percentuale può essere derogato solo se i genitori si accordano per attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Nel caso di genitori legalmente ed effettivamente separati, la regola-base prevede che la detrazione spetta al genitore affidatario o che, in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione sia ripartita al 50% tra i genitori; è comunque possibile un diverso accordo, attribuendo la detrazione al genitore con reddito più elevato.

In caso di incapacienza, la detrazione può essere trasferita all'altro genitore, che deve poi riversarla all'avente diritto, salvo diverso accordo.

La stessa disciplina prevista per i genitori separati si applica anche ai genitori non coniugati in presenza di provvedimenti di affidamento.

In assenza di tali provvedimenti, la detrazione è ripartita al 50%, salvo accordo per attribuirla al genitore con reddito più elevato.

Nel caso di mancanza del genitore, di assenza di riconoscimento dei figli naturali, o di figli adottivi, affidati o affiliati da solo contribuente, e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, al primo figlio si applica, se più favorevole, la detrazione prevista per il coniuge.

La detrazione per altri familiari a carico è ripartita per quota tra coloro che ne hanno diritto, e spetta per ciascun ascendente (genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.

In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto d'imposta deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente corrisposto.

Il dipendente o collaboratore può fornire al datore di lavoro l'indicazione del presumibile reddito complessivo annuo, affinché le detrazioni siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.

Le detrazioni sono riconosciute solo se il percipiente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza, barra le apposite caselle e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; l'assenza della barratura, anche in presenza degli altri dati, determina la sola dichiarazione di carico familiare.

La dichiarazione è valida anche per i periodi d'imposta successivi, se non ripresentata con le dovute variazioni e nei casi previsti dalla normativa.

AVVERTENZE DI COMPILAZIONE

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il trattamento integrativo di cui all'art.1 DL 3/2020 è riconosciuto in via automatica e spetta:

- in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, laddove l'imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente, nella misura di 1.200 euro rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
- in caso di reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro solo nel caso in cui l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle detrazioni, previste dagli articoli 12 e 13, comma 1, e talune detrazioni di cui all'art.15 del TUIR (c.d. "incapienti") e per un importo pari alla differenza tra le stesse e l'imposta, fino ad un massimo annuo di 1.200 euro.

Si precisa che l'importo del trattamento integrativo è determinato sulla base dei soli dati reddituali e delle detrazioni note al sostituto d'imposta ossia le detrazioni per carichi di famiglia (art.12 TUIR), le detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati (art.13 TUIR); potrebbe pertanto essere necessario, da parte del lavoratore, presentare la dichiarazione dei redditi per determinare l'importo spettante sulla base di eventuali altri redditi e delle suddette detrazioni d'imposta (art.15 TUIR).

SOMMA INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART.1 c.4 L. 207/2024

L'articolo 1 c.4 L. 207/2024 prevede una "somma integrativa" spettante ai titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo nel periodo d'imposta 2025 inferiore a 20.000,00 euro (comprensivo della quota esente per i lavoratori c.d. impatriati), nelle seguenti misure percentuali applicate al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per reddito da lavoro dipendente annuo fino a 8.500,00 euro;
- 5,3% per reddito da lavoro dipendente annuo compreso fra 8.500,00 euro e 15.000,00 euro;
- 4,8% per reddito da lavoro dipendente annuo compreso fra 15.000,00 euro e 20.000,00 euro.

NB: ai soli fini della percentuale da applicare rileva anche la quota esente per i lavoratori c.d. impatriati.

L'articolo 1 c.7 L. 207/2024 prevede che la "somma integrativa" sia riconosciuta in via automatica dal Datore di Lavoro mensilmente riportando il reddito di lavoro dipendente all'intero anno e verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa. In assenza di indicazioni, pertanto, il Datore di Lavoro riconosce la somma spettante laddove soddisfatti i requisiti previsti.

ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI ALL'ART.1 c.6 L. 207/2024

L'articolo 1 c.6 L. 207/2024 prevede una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spettante ai titolari di lavoro dipendente con reddito complessivo nel periodo d'imposta 2025 superiore a 20.000 euro e fino a:

- 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e non a 32.000 euro;
- al prodotto fra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 40.000 euro.

L'articolo 1 c.6 L. 207/2024 prevede che l'ulteriore detrazione sia riconosciuta in via automatica dal Datore di Lavoro all'atto delle erogazioni delle retribuzioni, e verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

In assenza di indicazioni, pertanto, il Datore di Lavoro riconosce la somma spettante laddove soddisfatti i requisiti previsti.

LAVORATORI CHE HANNO CAMBIATO DATORE DI LAVORO NEL CORSO DELL'ANNO

Qualora il lavoratore abbia cambiato Datore di Lavoro nel corso dell'anno, è necessario comunicare i redditi già percepiti presso il/i precedente/i datore/i di lavoro. A tal fine è richiesta l'acquisizione della **Certificazione Unica (CU) provvisoria** dal precedente Datore di Lavoro, o delle varie CU in caso di più cambi nel corso dell'anno, così da fornire i dati utili per i calcoli.

Queste informazioni consentono di:

- determinare correttamente le detrazioni spettanti e l'eventuale trattamento integrativo, oltre che l'eventuale somma integrativa o ulteriore detrazione per l'anno 2026 (**PUNTO B**);
- valutare l'eventuale applicazione di un'aliquota IRPEF fissa più adeguata, evitando che venga considerata solo la parte di reddito corrisposta dal rapporto di lavoro in essere (**PUNTO C**);
- prevenire possibili conguagli a sfavore al momento della dichiarazione dei redditi.

Non è necessario richiedere la NON applicazione delle detrazioni: se il lavoratore comunica i redditi già percepiti, sarà possibile calcolare in modo corretto le agevolazioni spettanti.

Si ricorda infine che, **in presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno**, il lavoratore sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730) nell'anno successivo, al fine di procedere al conguaglio complessivo.

ALiquota IRPEF FISSA

L'aliquota fissa IRPEF eventualmente indicata potrà essere applicata solo se superiore a quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui d'imposta e, al momento del conguaglio, se determina una maggiore imposta.

Ricordiamo che le aliquote IRPEF per l'anno di riferimento sono le seguenti:

Scaglione di reddito	Aliquota fiscale
per i redditi fino a 28.000 euro	23%
per redditi tra 28.001 e 50.000 euro	33%
per i redditi superiori a 50.000 euro	43%